



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**REGIONIA AUTONOMA DE LA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
 Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

> **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
 Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
 Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale  
 PEC: [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

E, p.c. **SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO**  
**SARDEGNA MERIDIONALE**  
 PEC

**Oggetto:** [ID\_VIP: 8670] **Istanza per l'avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico offshore denominato "Nora Energia 1", composto da n. 53 aerogeneratori, per una potenza di 795 MW, e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nello specchio di mare nel Canale di Sardegna e nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari gli elementi onshore del progetto, in particolare tra i Comuni di Sant'Antioco, Pula, Cagliari, Sarroch, Capoterra ed Assemini - Proponente: Nora Ventu S.r.l. Trasmissione contributo istruttorio.**

In riferimento alla nota prot. n. 108970 del 09.09.2022, acquisita agli atti al prot. n. 45372 del 12.09.2022, con la quale sono stati chiesti i contributi istruttori nell'ambito del procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico off-shore, denominato "Nora Energia 1", costituito da 53 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 795 MW, individuato tra il comune di Sant'Antioco ed il Comune di Pula, in particolare nello specchio di mare nel Canale di Sardegna a sud ovest del Golfo di Cagliari.

In prossimità del punto di approdo e della giunzione tra cavi marini e corrispettivi cavi terrestri, in Comune di Sarroch, sarà posizionata una stazione elettrica ("SE Lato Mare") adibita al sezionamento della linea mare/terra a 220 kV.

E' stata prevista, inoltre, in Comune di Assemini, l'installazione di una seconda stazione di trasformazione ("SE Lato Connessione") per adeguare il livello di tensione, da 220 kV a 380 kV, per la connessione al nodo di Terna S.p.A.

La linea di collegamento tra l'approdo ed il nodo di connessione alla rete elettrica di Terna interessa i Comuni di Sarroch, Capoterra ed Assemini.

Le aree interessate dalle opere a terra, e connesse all'impianto, ricadono interamente all'interno del PPR – Primo ambito omogeneo – Ambiti di paesaggio n. 1 "Golfo di Cagliari" e n. 2 "Nora".

Nella cartografia del PPR esse sono ricomprese all'interno:



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

- del bene paesaggistico “300 metri dalla linea di battigia” (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 - art. 10 bis della L.R. n. 45/1989);
- del bene paesaggistico “fascia costiera” (art. 17, comma 3, lett. a, delle NTA del PPR);
- delle componenti dell’assetto ambientale “aree seminaturali” (artt. 25, 26, 27 NTA del PPR) ed “aree ad utilizzazione agro-forestale” (artt. 28, 29, 30 NTA del PPR).

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Sarroch: Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2001, pubblicato sul BURAS n. 16 del 04/05/2002;
- Comune di Capoterra: Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/10/2015, pubblicato sul BURAS n. 26 del 26/05/2016;
- Comune di Assemini: Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2014, pubblicato sul BURAS n. 39 del 27/08/2015.

Le opere a terra previste ricadono in aree classificate dagli strumenti urbanistici generali sopra riportati come zone omogenee: D (industriali, artigianali, commerciali), E (agricole), H (salvaguardia).

Per quanto sopra, dal punto di vista urbanistico l’intervento non risulta conforme, in quanto non previsto negli strumenti urbanistici comunali, ed è compatibile con le sole destinazioni di zona D ed E, stante la diversa destinazione della zona H.

Si rammenta inoltre, che trova applicazione:

- la disciplina dell’art. 10 bis, comma 1, della L.R. n. 45/1989, che prevede l’inedificabilità dei terreni costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea della battigia, in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;
- la disciplina del PPR che, per il bene paesaggistico “fascia costiera”, prevede che sia “*oggetto di conservazione e tutela, finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche*” (art. 18, comma 1, NTA PPR);
- la disciplina del PPR relativa alle “Aree seminaturali”, che, all’articolo 26 delle NTA, prevede il divieto di interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;
- la disciplina prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 “*Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili*”, che definisce come *non idonee* le aree tutelate ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004.

In conclusione, per quanto sopra esposto, si ritiene che:

- 1 Il punto di approdo ed il tratto iniziale di cavidotto delle opere a terra, che ricadono in un’area non urbanizzata (H) e tutelata (300 m), benché realizzate prevalentemente al di sotto della superficie del terreno, non siano urbanisticamente conformi, né compatibili. Per tali tratti, risulta necessario individuare una localizzazione alternativa.
- 2 I tratti di cavidotto delle opere a terra che attraversano i beni paesaggistici “fascia costiera” e le “aree



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

seminaturali” potranno essere considerati compatibili con quanto prescritto dal PPR qualora siano verificate le condizioni richieste dalla normativa, sopra citate.

Si ricorda, infine, che, qualora sia necessario apporre il vincolo preordinato all’esproprio, occorrerà una procedura di variante che localizzi il tracciato sugli strumenti urbanistici generali interessati.

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il responsabile di Settore, Ing. Anna Maria Badas, al numero 070.6064128, email: [ambadas@regione.sardegna.it](mailto:ambadas@regione.sardegna.it).

**Il Direttore del Servizio**  
Ing. Alessandro Pusceddu  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Resp. Sett./Funz. Istr.: Ing. A.M.Badas



Firmato digitalmente da  
Alessandro Pusceddu  
16/09/2022 10:10:16